

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2121/92 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1992

recante modifica per la seconda volta del regolamento (CEE) n. 3882/91 che stabilisce, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammesse per il 1992 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca<sup>(1)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il totale di cattura ammissibile (TAC) per le varie popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, la parte disponibile per la Comunità, nonché le condizioni specifiche secondo cui le catture devono essere effettuate; che, a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento, il volume delle catture disponibile per la Comunità è ripartito tra gli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3882/91<sup>(2)</sup> stabilisce, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni

ittiche, il TAC per il 1992 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale;

considerando che lo stato della popolazione della sogliola nel Mare del Nord consente d'aumentare il TAC senza far correre rischi alla gestione futura di questa risorsa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del presente regolamento sostituisce le parti corrispondenti dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3882/91.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1992.

<sup>(1)</sup> GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1991, pag. 1.